



Comune di Ravenna

Area: COORDINAMENTO ATTIVITA AMMINISTRATIVA SEGRETARIO GENERALE

Servizio proponente: UFFICIO GARE E APPALTI

Dirigente: Paolo Neri

Cod. punto terminale: TECAMM

Ravenna, 20/12/2019

Fascicolo: N.205/2019

Classifica: 6.5

N.° proposta: 3886

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 3558/2019

OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART 192 DEL D.LGS. 267/2000 PER L'AGGIUDICAZIONE DI UN APPALTO PUBBLICO AVENTE AD OGGETTO I "LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL POLO SCOLASTICO 0-6 ANNI DI MEZZANO (RA) - NIDO D'INFANZIA "LE MARGHERITE" E SCUOLA DELL'INFANZIA "I FOLLETTI" ; PRESTAZIONI OBBLIGATORIE E PRESTAZIONI OPZIONALI. CIG 8153013F27 - CUP C62H18000580004..

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 229549/814 del 21.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione triennale 2019/2021;
- il dirigente è autorizzato ad adottare tutti i necessari atti finanziari, tecnici e amministrativi connessi agli obiettivi e alle dotazioni assegnate al servizio;
- ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Ravenna nel settore dei lavori pubblici la competenza ad adottare la determinazione a contrattare e ad approvare gli atti di gara è attribuita al dirigente del Servizio Appalti e Contratti.

Premesso inoltre che:

- con deliberazione di Giunta Comunale immediatamente eseguibile n 699 del 17.12.2019 è stato approvato il progetto preliminare-definitivo-esecutivo per i lavori in oggetto indicati, per un importo totale per le prestazioni obbligatorie di 700.000,00 di cui Euro 608.000,00 in appalto, oltre ad Euro 99.980,00 di cui Euro 85.000,00 in appalto per le prestazioni opzionali;
- nel suddetto atto deliberativo si demandava a successiva determinazione dirigenziale l'individuazione degli elementi caratterizzanti l'autorizzazione a contrattare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000;
- i quadri tecnico economico approvati prevedono

Prestazioni obbligatorie a corpo

lavori in appalto per Euro 608.000,00 al netto di IVA di cui Euro 592.261,61 soggetti a ribasso, Euro 14.740,92 per oneri per la sicurezza come da PSC non soggetti a ribasso, Euro 997,47 lavori in economia non soggetti a ribasso;

Prestazioni opzionali

lavori in appalto per Euro 85.000,00 al netto di IVA di cui Euro 76.930,08 soggetti a ribasso, Euro 594,08 per oneri per la sicurezza come da PSC non soggetti a ribasso, Euro 7.475,84 lavori in economia non soggetti a ribasso.

Dato atto che

- la spesa relativa alle prestazioni obbligatorie trova copertura al cap. 53802 art 550 del bilancio 2019, n. prog.113.0 e risulta finanziato con risorse dell'amministrazione comunale;

Rilevato che si appalesa necessario attivare la procedura di affidamento del contratto pubblico avente per oggetto i lavori di cui trattasi, come dettagliatamente descritti dal capitolato speciale d'appalto e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati;

Preso atto che il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto dello stesso nonché le clausole essenziali in base alle quali il Comune di Ravenna è disponibile a contrattare, sono rinvenibili nel capitolato speciale e nello schema di contratto approvati con la deliberazione sopra citata;

Ritenuto necessario procedere all'acquisizione dei lavori in oggetto attivando le Procedure ordinarie di scelta del contraente ai sensi di quanto previsto dalla Parte II, al Titolo III, Capo II "Procedure di scelta del contraente per i settori ordinari" (artt. 59 e ss.) del codice, ponendo a base di gara il progetto definitivo/esecutivo;

Atteso che:

- trattandosi di appalto di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del Dlgs 50/2016 la procedura di scelta del contraente è stata individuata, ai sensi dell'art. 36 comma 2, primo periodo del Codice, nella procedura aperta di cui all'art. 60;
- trova pertanto applicazione nella presente procedura la disposizione di cui all'art 36 comma 9 del citato Dlgs 50/2016 (riduzione dei termini di pubblicazione);
- i criteri di selezione delle offerte (criteri di aggiudicazione) sono espressamente previsti dall'articolo 95 del Dlgs 50/2016 ed il RUP, come indicato nel referto di avvio gara avente PG. 244461/2019 ha individuato il criterio del **minor prezzo** ai sensi dell'art 36 comma 9 bis del Codice;

Ritenuto di aggiudicare il contratto pubblico mediante procedura aperta scegliendo come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell'art 36 comma 9bis del Dlgs 50/2016, **con offerta a prezzi unitari**

Preso atto che il contratto sarà stipulato **parte a corpo e parte a misura** ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett eeeee) e lett ddddd) del Codice.

Ritenuto altresì di prevedere:

- ai sensi dell'art 133 comma 8 del Dlgs 50/2016, disposizione applicabile anche ai settori ordinari in virtù dell'art 1 comma 3 del DL 32/2019 così come convertito dalla legge 14/6/2019 n. 55, la cosiddetta inversione procedimentale. In particolare si procederà all'apertura delle offerte prima della verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti. Nei confronti dell'operatore economico che risulterà primo in graduatoria, in applicazione dell'art 97 comma 2 o 2 bis del Codice, sarà aperta la busta contenente la documentazione amministrativa. In ogni caso nei confronti dell'aggiudicatario si procederà alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla gara al fine di garantire che l'appalto non sia aggiudicato ad un offerente che avrebbe dovuto essere escluso o che non soddisfi i criteri di selezione stabiliti dal disciplinare di gara;
- ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 l'**esclusione automatica delle offerte** che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo art. 97, comma 2 ovvero 2 bis, del Dlgs 50/2016;
- che l'esclusione automatica verrà esercitata solo qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci;
- che nel caso il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, ai sensi dell'art 97 comma 3 bis, si procederà all'aggiudicazione nei confronti del concorrente che ha offerto il maggior ribasso, fatta in ogni caso salva la possibilità che il RUP ritenga di attivare la verifica di anomalia ai sensi dell'art 97 comma 6 ultimo periodo;

Preso atto altresì che il Responsabile unico del Procedimento, ha attestato l'intervenuta verifica positiva della conformità degli elaborati tecnici e descrittivi componenti il progetto preliminare-definitivo-esecutivo alle prescrizioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e alla normativa vigente ed ha proceduto alla validazione dello stesso progetto ai sensi dell'art 26 comma 8 del Codice, in data 12.12.2019 (P.G. 239929/2019).

Rilevato, ai sensi dell'art 51 comma 1 del Dlgs 50/2016 l'appalto non è suddiviso in lotti poiché ancorché si componga di attività e lavorazioni eseguibili in tempi diversi è necessario che le diverse fasi siano intrinsecamente connesse, motivo per cui il progetto è unico, sviluppato fin dall'inizio per tutte le prestazioni. Il tutto rappresenta un intervento singolo, seppur complesso, che raggiunge la propria funzionalità unicamente al completamento di tutte le prestazioni oggetto della presente procedura.

Visto il Referto istruttorio predetto a firma del Responsabile del Procedimento, ing. Luca Leonelli allegato agli atti della pratica;

Visti l'unito schema di bando-disciplinare di gara e i moduli allegati, in cui viene individuata come procedura di scelta del contraente, la procedura aperta e come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo e viene altresì prevista e disciplinata la facoltà di cui all'art 133 comma 8 del Dlgs 50/2016 di procedere all'apertura delle offerte prima della verifica dell'idoneità dei concorrenti;

Dato atto che:

- al momento non è disponibile alcun bando tipo per affidamento appalti di lavori approvato dall'ANAC ai sensi dell'art 71 del Dlgs 50/2016, non si ritiene di dover formulare nella presente determinazione a contrattare alcuna ulteriore motivazione e precisazione di quanto previsto e disciplinato nel disciplinare di gara che con il presente atto si approva (art 71 comma 1 ultimo periodo del Dlgs 50/2016);
- il disciplinare di gara ha tenuto conto dei criteri ambientali minimi di cui all'art. 34 del Dlgs 50/2016, prevedendo la sottoscrizione da parte dell'aggiudicatario dell'appalto, prima della stipula del contratto, della **"Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi"**, allegata al Capitolato sotto la lettera B, in conformità all'Allegato I al Decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012 (G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) ed al fine di consentire il monitoraggio da parte della stazione appaltante della conformità ai predetti standard, le disposizioni di cui all'art. 59 del Capitolato Speciale di Appalto;
- ai fini della qualificazione il disciplinare di gara, che con il presente atto si approva, considera **l'importo complessivo dell'appalto, così come individuato ai sensi dell'art 35 comma 4 del Codice, pari ad euro 693.000,00** in quanto anche le prestazioni opzionali saranno affidate nel mese di luglio 2021, in modo da realizzare complessivamente tutto l'intervento ed è pertanto necessario che l'operatore economico individuato a seguito della procedura di gara che con il presente atto si avvia sia in possesso di qualificazione adeguata a realizzare complessivamente tutto l'intervento, comprensivo delle prestazioni obbligatorie e delle prestazioni opzionali;

Richiamata la **sentenza Corte di Giustizia della UE (CGUE) del 26 settembre 2019 (causa C-63/18)** che ha stabilito la non conformità al diritto UE del limite quantitativo al subappalto del 30 per cento di cui all'art. 105, comma 2, del d.lgs. 50/2016;

Visto il Comunicato Presidente A.N.AC. 23/10/2019 nel quale si afferma che nelle more delle modifiche al Bando-tipo n. 1/2017, al fine di orientare l'attività interpretativa delle stazioni appaltanti ed evitare prassi applicative discordanti e/o erronee delle nuove disposizioni codicistiche, si segnala, fra le altre cose che il paragrafo 9 "Subappalto", (pag. 22), non è conforme all'art. 1, comma 18, l. 55/2019 in quanto fino al 31 dicembre 2020 il limite massimo della quota subappaltabile è pari al 40% dell'importo complessivo del contratto, ritenendo quindi valido il suddetti limite del 40 per cento;

Visto **l'Atto di segnalazione n. 8 del 13/11/2019 dell'ANAC** nel quale si evidenzia come la Corte di Giustizia, pur stabilendo la non conformità al diritto UE del limite quantitativo al subappalto, non sembra aver sancito la possibilità per gli offerenti di ricorrere illimitatamente al subappalto e che, in ogni caso viene in rilievo la questione di un eventuale subappalto del 100% delle prestazioni oggetto del contratto, ovvero di una parte talmente rilevante di esse che, di fatto, la commessa possa venire svolta sostanzialmente da terzi e non dal soggetto aggiudicatario;

Inoltre nel suddetto Atto di segnalazione n. 8/2019 si sostiene che: << *Sul punto, è di tutta evidenza che il subappalto dell'intera prestazione o quasi, specie se necessario al fine di ottenere la qualificazione in gara (c.d. "subappalto necessario"), snaturerebbe il senso dell'affidamento al contraente principale, dovendosi in tal caso favorire - a fronte di un massiccio coinvolgimento di soggetti terzi - la partecipazione diretta alla gara da parte di tali soggetti, con assunzione della responsabilità solidale verso la stazione appaltante, analogamente a quanto avviene in altri istituti (ad esempio, nei raggruppamenti temporanei di impresa e nei consorzi ordinari, cfr. art. 48, comma 5, del Codice), atteso che il subappaltatore non ha alcun obbligo nei confronti della stazione appaltante. Ai sensi del comma 8 dell'art. 105, infatti, "Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante".*

Tra l'altro, si osservi che l'art. 71 della Direttiva, così come il previgente art. 25 della direttiva 2004/18/CE, prevede che nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice possa chiedere o possa essere obbligata da uno Stato membro a chiedere all'offerente di indicare nell'offerta "le eventuali parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi", nonché i subappaltatori proposti.

Anche la Direttiva parla, dunque, di "parti" dell'appalto da subappaltare a terzi, lasciando quindi intravedere che la regola generale cui attenersi è quella del subappalto di una porzione e non dell'intera commessa.>>

Valutato, inoltre, che la potenziale presenza nella fase esecutiva, per un appalto di lavori come quello in oggetto, di molteplici addetti appartenenti a svariati subappaltatori potrebbe aumentare i rischi di scarso coordinamento e attuazione delle misure di tutela del lavoro e che, conseguentemente anche ragioni di sicurezza inducono a ritenere opportuno porre una limitazione al subappalto;

Nelle more di un intervento legislativo che adegui l'ordinamento interno alla sentenza Corte di Giustizia della UE (CGUE) del 26 settembre 2019 (causa C-63/18), **relativamente al presente appalto si ritiene di mantenere, per le motivazioni sopra esposte, il limite al subappalto del 40% dell'importo complessivo del contratto già previsto dall'art. 1, comma 18, del decreto-legge n. 32/2019 convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;**

Dato atto che la sottoscrizione del presente atto ha altresì valore di attestazione circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012;

Vista la Determinazione dirigenziale 18/E6 del 06/12/2017 (PG 203640/2017) avente per oggetto "Approvazione modulistica 'Determinazione' e 'Provvedimenti' in ordine ai documenti con firma digitale";

Dato atto che alla presente determinazione è stata data, ai sensi della suddetta Determinazione, preventiva informazione all'Assessore e al Capo Area di competenza;

Visti gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000, lo Statuto del Comune di Ravenna, il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Ravenna;

Visto il D.lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" ed il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione al Codice dei Contratti" per le parti ancora in vigore nonché le linee guida ANAC ed in specifico la n. 4 aggiornata con deliberazione n. 636 del 10/7/2019;

VISTO il disposto dell'art. 216 comma 10 che prevede che "*Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221*" e preso atto che al momento attuale il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti non è stato definito e che il Comune di Ravenna, quale stazione appaltante, iscritta alla predetta anagrafe, **soddisfa i requisiti di qualificazione richiesti dalla normativa sopra indicata**
DETERMINA

1. Di avviare, per i motivi di cui in premessa, il procedimento per l'affidamento di un contratto avente per oggetto I "**LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL POLO SCOLASTICO 0-6 ANNI DI MEZZANO (RA) - NIDO D'INFANZIA "LE MARGHERITE" E SCUOLA DELL'INFANZIA "I FOLLETTI"** – appalto costituito da prestazioni obbligatorie e prestazioni opzionali come dettagliatamente descritti dal capitolato speciale e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto preliminare-definitivo-esecutivo posto a base di gara con i relativi allegati;

2. Di scegliere, per i motivi di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportati, come procedura per l'individuazione degli offerenti la **procedura aperta** e come criterio per la scelta della miglior offerta quello del **minor prezzo** ai sensi dell'art 36 comma 9 bis del Codice mediante offerta a prezzi unitari;

3. Di approvare lo schema del bando e disciplinare di gara con i relativi allegati **Mod.1** (domanda/istanza di partecipazione), **Mod. 1bis** (per RTI costituendi), **Mod. 1 ter** (per avvalimento), **Mod. 2** (DGUE), **Mod. 3** (elenco soggetti art 80 comma 3 del codice), **Mod. 4** (ulteriori dichiarazioni art 80), **Mod. 4bis** (dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art 80 comma 3), **Mod 5** (presentazione del concorrente da inserire nella busta contenente l'offerta economica), il **modello per la presentazione delle giustificazioni dei prezzi**, facenti tutti parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. Di stabilire che il contratto sarà stipulato **parte a corpo e parte a misura** ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett eeeee) e lett ddddd) del Codice.

5. Di dare atto che il responsabile unico del procedimento è l'ing. Luca Leonelli;

6. Di dare atto che l'intervento rappresentato dalle prestazioni obbligatorie è inserito nel piano degli investimenti e trova copertura al cap. 53802 art 550 del bilancio 2019, n. prog.113.0 come risulta dal Q.T.E approvato con deliberazione G.C. n. 699/2019;

7. di dare atto che il CUP registrato per l'investimento complessivo relativo alle prestazioni obbligatorie è C62H18000580004.

8. Di rimandare a successivo atto dirigenziale l'assunzione dell'impegno di spesa.

9. Di rimandare altresì a successivo atto la copertura della spesa relativa alle prestazioni opzionali che potranno essere affidate;

10. Di dare atto che la stipulazione del contratto avrà luogo in modalità elettronica in forma **pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante del Comune di Ravenna**, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Dlgs 50/2016 e art 38 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti;

11. Di dare atto che il **CIG** (codice identificativo della gara) è il seguente: **8153013F27**.

DIRIGENTE SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

Paolo Neri

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)